



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Mantenimento figlio maggiorenne: fino a quando?

5 Ottobre 2020 Redazione

Per quanto tempo dura l'obbligo di versare gli alimenti al genitore con cui convive il figlio maggiorenne: il caso del figlio che non lavora.

I genitori devono mantenere i figli, anche se maggiorenni, fino a quando questi non

sono autosufficienti. Un obbligo a cui il genitore convivente partecipa provvedendo direttamente alle spese quotidiane per vitto, alloggio, abbigliamento e altre esigenze ordinarie, ed a cui, invece, l'altro genitore (quello cioè non convivente) contribuisce con un assegno annuale spalmato su dodici mensilità. Oltre a ciò, questi è tenuto a partecipare alle spese straordinarie nella misura (di norma) del 50%; vi rientrano le spese mediche, quelle per i viaggi, per l'acquisto dei libri scolastici, per l'iscrizione all'università, ecc.

L'ammontare del contributo mensile, se non determinato di comune accordo dal padre e dalla madre, viene fissato dal giudice su ricorso di uno dei due. E ciò vale sia per le coppie sposate che per quelle di ex conviventi.

Sempre più spesso, in una società che non consente di raggiungere facilmente l'indipendenza economica, ci si chiede **fino a quando spetta il mantenimento al figlio maggiorenne**. Esiste una soglia di età massima oltre la quale il figlio, non più giovane, deve iniziare a badare a se stesso e i genitori possono chiudere i rubinetti?

Se il figlio è minorenni non ci sono dubbi: il mantenimento spetta sempre. E ciò perché la sua incapacità ad autofinanziarsi si presume. Varcata la maggiore età, invece, bisogna confrontarsi con le sue effettive condizioni economiche. Se questi è già in grado di procurarsi di ché vivere in modo adeguato - circostanza piuttosto rara - il mantenimento non è più dovuto. Diversamente, il genitore non convivente resta obbligato a versare l'assegno mensile nelle mani dell'altro genitore o, su richiesta del figlio, direttamente a quest'ultimo.

È indubbio, però, che i genitori non possono sostenere il figlio per sempre. Ciò giustificherebbe forme di assistenzialismo che non rientrano invece nelle finalità della legge. Ed allora bisogna comprendere qual è il limite massimo oltre il quale l'assegno non ha più ragione d'esistere. Insomma, **fino a quando spetta il mantenimento al figlio maggiorenne?** Ecco cosa dice, a riguardo, la giurisprudenza.

Bisogna garantire lo stesso tenore di vita

La Cassazione ha detto che, a differenza dell'ex coniuge, ai figli va garantito, anche dopo il distacco dei genitori, lo stesso **tenore di vita** di cui godevano quando ancora la famiglia era unita. Sicché, tanto più è benestante il genitore non

convivente, tanto maggiore sarà l'assegno che questi deve versare in favore dei figli.

Tale criterio è stato abolito, invece, in favore del coniuge al quale spetta solo un contributo sufficiente a rendersi autonomo e indipendente, prescindendo dalle maggiori capacità reddituali dell'ex.

La casa coniugale

In presenza di figli collocati presso un genitore, il giudice può decidere sull'**assegnazione della casa coniugale** che andrà a quest'ultimo anche se non ne è il proprietario. L'assegnazione permane finché i figli convivono con il genitore o non raggiungono l'indipendenza economica. Se si verifica una di queste due condizioni, invece, la casa torna al suo legittimo proprietario.

La nozione di convivenza tra genitore e figlio che rileva agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione dell'assegnatario, con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi. In caso, invece, di ritorni saltuari solo per i fine settimana si configura un mero rapporto di ospitalità e va revocata l'assegnazione al genitore della casa coniugale **[1]**.

Il progetto educativo

La Cassazione ha chiarito che il **diritto del figlio maggiorenne** di ricevere un contributo al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo, avendo riguardo al tempo occorrente mediamente necessario per il suo **inserimento nella società [2]**.

Per riconoscere l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente o il diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice deve valutare le circostanze che li giustificano, caso per caso, con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei figli; l'obbligo non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura: il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo **[3]**.

L'autoresponsabilità

Il **figlio maggiorenne** può rivendicare il diritto al mantenimento solo se ne è meritevole. Il che significa che deve, nel frattempo, fare di tutto per rendersi indipendente. Nella prassi, ciò implica l'obbligo di studiare e, in caso contrario, di lavorare subito. Insomma, il figlio bamboccione che, a prescindere dall'età, sta sul divano non deve essere mantenuto.

Due dunque sono le cose: o il figlio si dedica alla sua formazione (scolastica e/o postscolastica) oppure cerca un'occupazione.

La situazione soggettiva del figlio che in età avanzata non acquisisca l'autonomia economica non è tutelabile perché contrasta con il principio dell'autoresponsabilità.

Ma anche la formazione non può durare in eterno. Si pensi al caso dell'universitario che "ciondola" senza dare esami oppure a chi, pur di non lavorare, tira fuori dal cassetto sempre dei "corsi postuniversitari" che non aggiungono nulla alla sua attuale formazione.

Né può durare a lungo la scusa della **disoccupazione involontaria**. È ben possibile che il mercato sia saturo, ma questa situazione non è più giustificabile dopo molti anni: varcata una "certa età" anche il giovane più dotato deve imparare ad accontentarsi. **Ma qual è questa età?**

La Cassazione ha detto che la meritevolezza dell'assegno di mantenimento discende proporzionalmente al crescere dell'età. Ed allora si può dire che il **diritto al mantenimento** cessa nella forbice d'età che va **dai 30 ai 35 anni**, a seconda del percorso formativo intrapreso dal giovane (tanto più è complicato, tanto maggiore sarà l'attesa dell'indipendenza economica).

In buona sostanza, dunque «il diritto al mantenimento» deve trovare «un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa **trovare un impiego**; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'automantenimento». E, quanto al tipo di **impiego desiderato**, è «dovere del

figlio ricercare comunque l'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro» **[4]**.

[1] Cassazione, ordinanza 16134 del 17 giugno 2019

[2] Cassazione, sentenza 12952 del 2016.

[3] Cassazione, sentenza 18076 del 20 agosto 2014.

[4] Cassazione, sentenza 17183 del 14 agosto 2020.

Autore immagine: it.depositphotos.com

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl